

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA *(Provincia di Forlì-Cesena)*



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE NUOVE ATTIVITA’ DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.43 DEL 29.12.2025

Art.1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni fiscali, sotto forma di rimborso, in favore di soggetti, di cui al successivo art. 3, esercenti le attività di cui al successivo articolo 5 che aprono una nuova sede operativa o subentrano in una esistente (eccetto passaggi generazionali) o trasferiscono la propria sede operativa nelle aree del territorio comunale di cui al successivo art.4 comma 1, nell'anno 2026.
2. Nell'ambito delle risorse di bilancio, sono assegnati sotto la denominazione “*no tax area*” rimborsi economici finalizzati a favorire la fase di *start-up* di nuove attività, selezionate in base alla loro potenziale capacità di contribuire in modo virtuoso allo sviluppo economico e sociale del Comune di Bagno di Romagna. I contributi “*no tax area*” perseguono le seguenti finalità:
 - a) valorizzazione dei Centri Storici (Bagno di Romagna, San Piero in Bagno, Acquapartita, Valgianna, Selvapiana, Poggio alla Lastra, San Silvestro);
 - b) promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale;
 - c) promozione e sviluppo sociale.

Art. 2 RIMBORSI

1. Le misure di cui all'art.1 consistono in agevolazioni fiscali relativamente al pagamento dei tributi comunali dovuti (**IMU quota Comune e Canone Unico Patrimoniale**), per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dell'attività. **L'agevolazione consisterà in un RIMBORSO previa istanza del contribuente.**
2. Nel caso in cui l'attività venga aperta in locali non di proprietà, la quota parte di IMU quota comune pagata dal proprietario, verrà rimborsata a quest'ultimo, previa dimostrazione dell'avvenuta **riduzione del canone di locazione di pari importo**, corredata da apposita attestazione del locatario, fino al rimborso totale nel caso di comodato d'uso gratuito.
3. A tale fine, viene previsto nel bilancio comunale l'ammontare delle risorse destinate alle suddette agevolazioni da rimborsare ai richiedenti.
4. Le agevolazioni riferite alla fattispecie di cui all'art. 1 decorrono comunque successivamente all'effettivo inizio dell'attività, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dalla comunicazione inviata al SUAP o da altro documento comprovante.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni sui tributi comunali previste dall'art. 2, comma 1, del presente Regolamento le nuove attività che abbiano sede operativa o subentrino in una esistente (eccetto passaggi generazionali) o trasferiscano la propria sede operativa nel territorio comunale di cui all'articolo 4 comma 1, costituite con una qualunque tipologia ammessa dall'ordinamento nazionale e regionale a norma del successivo art.5; non è agevolabile l'attività che stabilisca la propria sede operativa e produttiva presso l'abitazione del titolare o del socio o presso la sede di altra attività.
2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento gli Enti del Terzo settore di cui all'art.4 d.lgs.117/2017 che svolgano attività di cui all'art.5 del medesimo d.lgs, che aprono una propria sede, anche solo espositiva e non operativa, in un

locale nelle aree del territorio comunale individuate dalle allegate planimetrie.

Art.4 REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ' ED ESCLUSIONI

1. Per i soggetti di cui all'art.3 comma 1: apertura di una nuova sede operativa o subentro in una esistente (eccetto passaggi generazionali) o trasferimento della propria sede operativa nelle aree del territorio comunale individuate dalle allegate planimetrie.
2. Possono **presentare istanza di rimborso** i soggetti individuati nel precedente articolo al comma 1, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente iscritti al registro delle imprese e/o ad Albo professionale con sede legale e almeno una sede operativa nel Comune di Bagno di Romagna;
 - b. aver adottato e applicato ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - c. non avere superato nell'arco dell'ultimo triennio il massimale per gli aiuti de minimis a norma del Reg. UE 1407/2013;
 - d. essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.LGS 50/2016.Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.
3. Sono **esclusi** dalle agevolazioni:
 - a. Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari/soci o amministratori di società o attività in genere, non sono in regola verso il Comune per il pagamento di imposte, sanzioni CDS o altre entrate comunali per l'anno in corso e per il quinquennio precedente; ai fini di tale verifica non si tiene conto di irregolarità sanate con ravvedimento operoso o mediante acquiescenza prestata ad avvisi di accertamento/liquidazione mediante il regolare pagamento anche se rateizzato;
 - b. I soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi o contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
4. Per i soggetti di cui all'art.3 comma 2: apertura di una sede anche non operativa nelle aree del territorio comunale individuate dalle allegate planimetrie, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su modello predisposto dal Comune.

Art. 5 INIZIATIVE AMMISSIBILI E SETTORI DI INTERVENTO

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente Regolamento, sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali, appartenenti ai seguenti settori: artigianato, commercio, turismo, fornitura di servizi destinati a tutela ambientale e risparmio energetico, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, servizi ai cittadini e alle imprese, ricettività e industria alberghiera. Le attività di cui all'art.5 d.lgs.117/2017 svolte da Enti del Terzo settore di cui all'art.4 d.lgs. 117/2017.
2. Non sono ammissibili attività imprenditoriali e professionali riguardanti il "*compro oro*", sale giochi, sale scommesse e locali con "slot machine", mera installazione di distributori automatici per rivendita di beni alimentari e non alimentari, altre attività rese esclusivamente e prevalentemente mediante apparecchiature automatiche, esclusiva rivendita di prodotti tramite commercio elettronico, strutture ricettive non alberghiere, quali bed and breakfast, foresterie, case e appartamenti per vacanze esercitate non in

forma imprenditoriale di cui alla LR 27/2015 e relativi regolamenti attuativi.

Art. 6 PROCEDURE

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare al Comune di Bagno di Romagna, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività o dall'approvazione del presente Regolamento, istanza di erogazione dell'agevolazione redatta su apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
2. Il Comune di Bagno di Romagna determinerà la quantificazione delle somme spettanti, previo riscontro dei requisiti di cui al presente Regolamento e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, dando priorità alle istanze nel loro ordine di arrivo.
3. Successivamente i richiedenti di cui al comma 1, entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento dovranno presentare istanza di rimborso su apposito modulo, completo di marca da bollo, predisposto dall'ufficio comunale e corredato di tutte le quietanze di versamento.
4. L'erogazione dell'agevolazione annua spettante verrà effettuata entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso dei tributi pagati nell'anno solare di riferimento, fatta salva la sospensione dei termini, nel caso di supplementi di istruttoria.

Art. 7 REVOCHE

1. Il Responsabile competente procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, attivando il recupero delle somme corrisposte e delle spese consequenziali, qualora fosse accertata successivamente la mancanza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni, fermo restando le conseguenze penali per false dichiarazioni.
2. Analogamente nel caso di cessazione dell'attività in corso d'anno e/o prima del compimento del triennio, l'agevolazione sarà ricalcolata pro quota per i mesi spettanti.